

Infostudio

del 28.01.2022

Legge di Bilancio 2022: le misure per le imprese e professionisti


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulle novità previste per le imprese e i professionisti dalla Legge di Bilancio 2022.

Gli allegati da consultare:

Legge di bilancio 2022	2
<i>Le misure per le imprese e professionisti</i>	<i>2</i>

Legge di bilancio 2022**Le misure per le imprese e professionisti**

Patent box	<p>→ Elevata dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;</p> <p>→ ristretto l'ambito dell'agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, ovvero <i>software</i> protetto da <i>copyright</i>; brevetti industriali; disegni e modelli;</p> <p>→ eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo;</p> <p>→ viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di <i>patent box</i>, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.</p> <p> INFORMA – I soggetti che hanno esercitato opzioni afferenti al vecchio regime del <i>patent box</i> in relazione a periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021 possono transitare al nuovo regime.</p>																											
Credito beni strumentali "transizione 4.0"	<p>Beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">Dal 1.01.2022 al 31.12.2022¹</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.</td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">dal 2023 al 2025²</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">→</td> <td>> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prorogato al 2025</td> <td></td> <td>beni immateriali (<i>software</i>, sistemi e <i>system integration</i>, piattaforme e applicazioni)</td> </tr> </table>	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 ¹			40%	→	per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;	20%	→	> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;	10%	→	> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.	dal 2023 al 2025 ²			20%	→	per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;	10%	→	> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;	5%	→	> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.	Prorogato al 2025		beni immateriali (<i>software</i> , sistemi e <i>system integration</i> , piattaforme e applicazioni)
Dal 1.01.2022 al 31.12.2022 ¹																												
40%	→	per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;																										
20%	→	> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;																										
10%	→	> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.																										
dal 2023 al 2025 ²																												
20%	→	per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;																										
10%	→	> a 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro;																										
5%	→	> 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro.																										
Prorogato al 2025		beni immateriali (<i>software</i> , sistemi e <i>system integration</i> , piattaforme e applicazioni)																										

¹ ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,



² ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

	20%	→	dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 ³	
	15%	→	2023 dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 ⁴	
	10%	→	dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ⁵	
Credito R&S e vari	Credito R&S		% fruizione	Limite
	Fino al 31.12.2022		20%	4 milioni di euro
	Fino al 31.12.2031		10%	5 milioni di euro
	Credito innovazione tecnologica e di design		% fruizione	Limite
	Fino al 31.12.2023		10%	2 milioni di euro
	Fino al 31.12.2025		5%	
	Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0		% fruizione	Limite
	Fino al 31.12.2022		15%	2 milioni di euro
	Fino al 31.12.2023		10%	4 milioni di euro
	Fino al 31.12.2025		5%	
Credito spese consulenza quotazione PMI	→ prorogato al 31.12.2022 → ridotto importo massimo del credito a 200.000 euro			
Nuova Sabatini	La misura viene rifinanziata fino al 2027. Inoltre è disposto il ripristino dell'erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.			
Fondo di garanzia PMI	→ prorogato fino al 30 giugno 2022 Al contempo, viene eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. Infatti, dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, viene diminuita dal 90 all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della			

³ a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

⁴ a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

⁵ a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

	<p>garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.</p>				
Aggregazioni tra imprese	<p>L'incentivo alle aggregazioni aziendali viene esteso fino al 30 giugno 2022.</p> <p> INFORMA - L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (<i>deferred tax asset</i> - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.</p> <p>Viene inoltre <u>modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta</u>, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione; • ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. <p> ATTENZIONE! - Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.</p>				
Limite compensazione	<p>il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è elevato a 2 milione di euro.</p>				
Credito Mezzogiorno	<p>→ rideterminato il perimetro applicativo</p> <p>In particolare, agli investimenti nella regione Molise viene applicata un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.</p>				
Tax credit librerie	<p>incrementate di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.</p>				
Rivalutazione beni e riallineamento	<p>→ modificata la disciplina</p> <table border="1"> <tr> <td>Limiti alla deducibilità</td> <td> <p>per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).</p> </td> </tr> <tr> <td>Modalità di deduzione delle componenti negative</td> <td> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti così</p> </td> </tr> </table>	Limiti alla deducibilità	<p>per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).</p>	Modalità di deduzione delle componenti negative	<p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti così</p>
Limiti alla deducibilità	<p>per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).</p>				
Modalità di deduzione delle componenti negative	<p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti così</p>				

		<p>introdotti.</p> <p>Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del predetto maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>In deroga a quanto appena detto, è consentito di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, e cioè con aliquota:</p> <table border="1" data-bbox="635 846 1398 1106"> <tr> <td data-bbox="635 846 743 936">12%</td> <td data-bbox="743 846 1398 936">sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 936 743 1025">14%</td> <td data-bbox="743 936 1398 1025">sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 1025 743 1106">16%</td> <td data-bbox="743 1025 1398 1106">sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.</td> </tr> </table> <p>Tale imposta va applicata al netto dell'imposta sostitutiva al 3% che si applica alla rivalutazione; il versamento va effettuato in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.</p>	12%	sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;	14%	sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;	16%	sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
12%	sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;							
14%	sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;							
16%	sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.							
	Revoca	ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione						
Ammortamento	La facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni viene estesa ex lege all'esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.							
Taglio Irpef	Viene riscritto il sistema del prelievo Irpef riducendo gli scaglioni e le aliquote da 5 a 4 come segue:							
	23%	fino a 15.000 euro;						

	25%	da 15.000 fino a 28.000 euro;
	35%	da 28.000 fino a 50.000 euro;
	43%	oltre 50.000.
Taglio IRAP	Dal 2022 l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997.	